

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA CUS TORINO RUGBY ASD IN DATA 20 MAGGIO 2024

Il Giudice Sportivo,

- vista l'istanza notificata a mezzo PEC in data 20 maggio 2024 (ore 12.55) dalla società CUS TORINO RUGBY ASD, con la quale veniva segnalato un episodio gravissimo avvenuto ai danni di un proprio tesserato (con allegazione di video);
- concessi i termini di cui agli artt. 57 e segg. del Reg. di Giust.;
- ricevuta in data 21 maggio 2024 a mezzo PEC (ore 8.33) una memoria difensiva notificata da parte della società CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO ARL;
- dichiara chiusa l'istruttoria.

Il Giudizio trae origine dall'istanza notificata dalla società Cus Torino Rugby Asd, con la quale testuale "....riteniamo, però, l'episodio seppur sanzionato dal direttore di gara e dai suoi assistenti, avvenuto ai danni del tesserato REEVES maglia n. 15 del Cus Torino durante la partita al minuto 76, sia stato sottovalutato nella intenzionalità e nella gravità. Questo avvenimento la scrivente società reputa gravissimo in quanto avrebbe potuto mettere in serio pericolo l'incolumità dei tesserati del Cus Torino....".

In buona sostanza riferisce l'istante come al 76' durante l'azione di gioco, il n. 17 dei Cavalieri Prato avrebbe colpito alla testa il n. 15 del Cus Torino con evidente volontà dello stesso tesserato dei Cavalieri Prato di colpire con la sola spalla senza chiudere il placcaggio diretto alla testa del giocatore del Cus Torino. Questo contatto giudicato dall'istante pericolosissimo spalla/testa è stato sanzionato solo con un'ammonizione ai danni del giocatore n. 17 dei Cavalieri Prato.

L'istante allega il video ed i fotogrammi di preparazione del placcaggio, immaginando che si faccia riferimento alla prova televisiva ex art. 41 Reg. di Giust.

Il Cus Torino concludeva, pertanto, "...il Giudice Sportivo consideri tali azioni sanzionabili come da regolamenti federali oltre che pericolosi per la salute dei ragazzi che svolgono l'attività presso la società da me rappresentata, ragazzi che hanno sposato appieno la filosofia del Centro Universitario Sportivo, ritenendo il rugby un vettore formativo di altissimo livello anche per il proseguo della vita. Questi valori in quanto Presidente ho il pieno compito di trasmettere e salvaguardare da qualsiasi azione o comportamento come quelli citati pregiudicante e rovinoso".

Con memoria fatta pervenire via PEC, il presidente della CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO replicava "....in relazione all'episodio segnalato minuto 76', fallo del giocatore n. 17 Giorgio SANSONE, riteniamo che la decisione sia stata presa dal direttore di gara anche con il consulto del Giudice di Linea in maniera corretta. Segnaliamo che non si tratta di un fallo non visto dalla terna arbitrale, ma anzi prontamente fischiato e sanzionato immediatamente. Il direttore di gara ed il giudice di linea, hanno chiaramente visto l'azione fallosa, e preso la decisione proprio grazie al loro corretto posizionamento e alla visuale libera, come tra l'altro si evince chiaramente proprio dal video allegato dalla ricorrente. Sempre nel medesimo video si può notare come il giocatore n. 17 Giorgio Sansone cerchi in ogni modo di ritrarre la spalla per evitare un contatto pericoloso spostando chiaramente il braccio all'indietro. Il contatto è con la petto/spalla del giocatore del Cus Torino tanto è vero che lo stesso non è uscito dal campo terminando regolarmente la gara e non è stato sottoposto al protocollo per eventuale concussion. Per costante giurisprudenza degli organi di Giustizia FIR, inoltre, il referto arbitrale è prova privilegiata. Riteniamo pertanto a nostro modo di vedere e rispettando fin d'ora qualsiasi decisione che quanto deciso sul campo dal direttore di gara sia corretto..."

Ricordato come il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata, dallo stesso si evince esclusivamente il nominativo del signor Giorgio SANSONE, inserito nello schema definito MODELLO C relativamente ai provvedimenti di cartellino giallo. Invero il Direttore di gara ha riportato i dati essenziali (nome, cognome numero tessera e minuto nel quale ha comminato il cartellino giallo,) ma nessun riferimento, come è d'obbligo, sulle motivazioni della sanzione del cartellino giallo.

E' notoria la circostanza secondo la quale i provvedimenti di cartellino giallo non vengano motivati non esistendo uno specifico obbligo per l'arbitro e per la terna arbitrale.

In tale contesto, tuttavia, si è reso necessario sentire l'arbitro il signor Gabriel CHIRNOAGA, per comprendere la dinamica e le motivazioni del cartellino giallo.

Lo stesso direttore di gara sentito telefonicamente e con integrazione scritta, ha potuto così relazionare "In merito all'episodio fallo di antigiooco della gara Semifinale andata Cavalieri Prato Sesto – Cus Torino del 19 maggio 2024, al minuto 38 del 2° tempo accordavo un cartellino giallo al Signor Giorgio Sansone (tess. FIR n. 243930) del Cavalieri Prato Sesto, numero maglia di gioco 17, per le motivazioni seguenti: colpiva con la spalla il giocatore numero 15 del Cus Torino Signor Edward Reeves, portatore del pallone, all'altezza testa/collo. La mia posizione, nel seguire prontamente l'azione di gioco, era in prossimità dell'evento e con la visuale libera.

Ho interrotto immediatamente l'azione, ho fermato il tempo di gioco e ho allontanato i giocatori delle rispettive squadre. Mi sono consultato con il mio primo assistente arbitrale Signor Michael Baldazza al quale ho rappresentato quanto visto. Lo stesso concordava con me sia la dinamica sia la sanzione che intendevo comminare.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA CUS TORINO RUGBY ASD IN DATA 20 MAGGIO 2024

Considerato che il portatore del pallone del Cus Torino nel cambio repentino del passo della corsa a brevissima distanza dal difensore avversario (1-2 metri), inoltre scivolava abbassandosi prima di andare a contatto e tenuto conto che il giocatore numero 17 del Cavalieri Prato Sesto, anch'esso sorpreso dalla dinamica, entrava in contatto con la spalla opposta a quella che aveva intenzione di usare e senza avere il tempo di completare un regolare placcaggio, che mi induceva pertanto a ritenere congruo di comminare, visti i fattori mitiganti, il CARTELLINO GIALLO.

Pertanto, chiamavo il capitano del Cavalieri Prato Sesto e il giocatore interessato per comunicare il provvedimento sanzionatorio. Il giocatore del Cus Torino, dopo l'intervento dei medici, riprendeva a giocare la gara fino al termine della stessa."

Il quadro probatorio e la situazione sottesa sono completi, chiara, e l'istanza non è meritevole di accoglimento.

Invero non è ammissibile la prova video che, sebbene non espressamente richiesta trova giustificazione evidentemente nel video allegato del quale si chiede la visione.

L'art. 41 Reg. di Giust. invero consente agli Organi di Giustizia di far uso di riprese televisive o filmate ".....qualora la documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dal direttore di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime.

Dal tenore letterale dell'istanza, del resto, è chiaro come l'istante nonostante la decisione assunta dal direttore di gara in campo, che ha comminato il cartellino giallo (richiamo a pagina 1) dello scritto), lamenta esclusivamente che tale provvedimento doveva essere più affittivo e sanzionato con un cartellino rosso.

Anzi viene chiesto con l'istanza che il Giudice Sportivo sostituisca il provvedimento di cartellino giallo accedendo alla visione delle immagini video prodotte.

Un presupposto invece deve essere evidenziato: al giudice sportivo è impedito ogni valutazione su decisioni di natura tecnica/disciplinare assunte in campo dal direttore di gara.

Al contrario qualora al Giudice Sportivo fosse riconosciuto tale potere grave sarebbe l'ingerenza nella gestione di un'attività sportiva che notoriamente è riservata alla discrezionalità del direttore di gara.

Nella fattispecie, inoltre, l'istante chiede di verificare l'operato di un arbitro che non solo ha visto il fallo di gioco essendo a poca distanza dall'evento, ma, come spiegato dallo stesso CHIRNOAGA, la decisione è stata assunta dopo aver messo in atto tutto il protocollo previsto dalla normativa di settore, giungendo alla decisione che il fallo commesso dal n. 17 del Rugby Prato Sesto, poteva essere sanzionato con il provvedimento di cartellino giallo.

A parere del Giudice Sportivo l'istanza/ricorso è del tutto priva di argomentazioni giuridiche ed anche le conclusioni formulate non rappresentano nulla di concreto ed attinente al Regolamento di Giustizia.

L'istante, invero, richiama generici principi e regolamenti federali, le cui norme sono state rispettate nella loro interezza.

Nessun provvedimento alternativo può essere adottato dal Giudice Sportivo, in luogo di quello assunta dal direttore di gara, che ha perfettamente seguito la procedura prevista impedendo di fatto al Giudice Sportivo di entrare nel merito della richiesta del Cus Torino.

L'istanza, pertanto, dovrà ritenersi rigettata per carenza assoluta di presupposto previsti dal Regolamento di Giustizia e dalle Regole di gioco per quanto applicabili.

P. Q. M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 41, 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, nonché delle norme del Regolamento di Gioco, rigetta l'istanza notificata a mezzo PEC in data 20 maggio 2024 (ore 12.55) dalla società CUS TORINO RUGBY ASD per carenza dei requisiti di cui al Regolamento di Giustizia, avendo il fatto riscontrato ed accertato come il fallo di antigiooco avesse già ricevuto adeguata e sufficiente sanzione da parte del direttore di gara, il sig Gabriel CHIRNOAGA, il quale ha ritenuto il fallo commesso dal n. 17 del PRATO SESTO RUGBY era meritevole di cartellino giallo.

Stante la soccombenza onera il Cus Torino Rugby Asd al versamento del contributo per accesso alla giustizia di euro 150,00=.

Roma, 24 maggio 2024

(Avv. Marco Cordelli)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**